

Messaggio

numero	data	Dipartimento
7129	13 ottobre 2015	TERRITORIO
Concerne		

Rapporto del Consiglio di Stato sull’iniziativa popolare legislativa elaborata del 1° ottobre 2014 presentata dalle associazioni Cittadini per il territorio, Unione Contadini Ticinesi e Agrifutura “Spazi verdi per i nostri figli”

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

come preannunciato con lettera 11 febbraio 2015, il Consiglio di Stato formula le proprie osservazioni sull’iniziativa citata a margine.

1.

Con decreto 8 gennaio 2015, la Cancelleria dello Stato ha dichiarato riuscita l’iniziativa sopra citata – con 14’064 firme attestate –, presentata il 1 ottobre 2014 e pubblicata sul FU 82 del 14 ottobre 2014 (pag. 8710).

L’iniziativa chiede una modifica della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst, RL 7.1.1.1), segnatamente l’introduzione del seguente articolo nel titolo V (Paesaggio):

art. 95bis

¹*Gli spazi verdi di fondovalle non edificabili e non edificati in larga misura sono paesaggi d’importanza cantonale e vanno tutelati come zona agricola o forestale, zona di protezione, zona degli spazi liberi o zona per il tempo libero.*

²*Negli spazi liberi di fondovalle non edificati in larga misura, in particolare in presenza di terreni non ancora urbanizzati, la zona edificabile va ridotta.*

³*Il Cantone identifica e tutela gli spazi verdi non edificabili o non edificati in larga misura del fondovalle della Riviera, del Piano di Magadino, del Piano del Vedeggio e del piano del Laveggio e del Gaggiolo con lo strumento del Piano di utilizzazione cantonale.*

Norme transitorie:

¹*Il Dipartimento elabora il Piano di utilizzazione cantonale, di cui all’art. 95bis cpv.3 entro 3 anni dall’entrata in vigore della presente modifica di legge e il Gran Consiglio lo approva entro 5 anni dall’entrata in vigore della presente modifica di legge.*

2.

L'obiettivo e le misure proposte dall'iniziativa nascono dall'accresciuta sensibilità della popolazione verso uno sviluppo più qualitativo del territorio, sensibilità che si è manifestata di recente nelle votazioni federali concernenti le residenze secondarie (2012) e la modifica del 15 giugno 2012 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT, RS 700; cfr. RU 2014 899; FF 2010 931). Ed è soprattutto alla luce degli effetti di quest'ultima che va inquadrata la norma di legge proposta dall'iniziativa.

3.

La modifica della LPT, entrata in vigore il 1° maggio 2014, pone infatti quali obiettivi principali il freno alla dispersione degli insediamenti e l'orientamento della crescita secondo i principi dello sviluppo centripeto, ovvero di un migliore e più efficace uso delle zone edificabili esistenti attraverso la mobilitazione delle riserve, la trasformazione ed il rinnovo della sostanza edilizia esistente. I Cantoni sono chiamati a modificare il proprio piano direttore; in particolare essi devono elaborare una chiara strategia di sviluppo degli insediamenti che tenga conto delle nuove esigenze legislative, analizzare le proprie zone edificabili e definire un loro corretto dimensionamento in funzione delle prognosi di sviluppo. I Cantoni che presentano delle zone edificabili sovradimensionate sono chiamati a ridurle.

4.

La Confederazione ha fissato il termine di 5 anni (2019) per l'aggiornamento del piano direttore. Fintanto che gli adattamenti non saranno approvati dalla Confederazione, valgono le norme transitorie degli articoli 38a LPT e 52a dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1), che impediscono l'aumento della superficie complessiva della zona edificabile del Cantone. Nuovi azzonamenti non sono ammessi, salvo nei casi in cui sia possibile compensare l'aumento di zona con un dezonamento di pari dimensioni.

5.

Il Piano direttore, in vigore dal 2009, già riconosce un sovradimensionamento delle zone edificabili e fissa una politica molto restrittiva in materia di espansione degli insediamenti. Il primo indirizzo della scheda R6 (Sviluppo e contenibilità del PR) prevede infatti che "le zone edificabili non devono essere di principio ampliate". La stessa scheda fissa alcune eccezioni, che dovranno giocoforza essere riesaminate alla luce del rigore ora richiesto dalle nuove norme federali.

6.

Con il messaggio n. 6975 del 20 agosto 2014, il Governo ha chiesto al Gran Consiglio un credito di fr. 1.3 mio per l'aggiornamento, l'adattamento e la gestione del Piano direttore. Lo stesso messaggio fornisce dettagliate indicazioni sulle modalità di lavoro e sul programma stabilito. Il Parlamento, con decisione del 17 gennaio 2015, ha approvato le richieste governative. I lavori, coordinati dal Dipartimento del territorio, sono pertanto stati avviati e procedono secondo la programmazione stabilita.

7.

I primi risultati delle analisi confermano il sovradimensionamento delle zone edificabili del Cantone Ticino rispetto alle prognosi di sviluppo socio-economiche. Si prospetta, per il futuro, la conferma degli indirizzi nella scheda R6 del PD in merito a nuovi azzonamenti. L'entità del sovradimensionamento potrebbe inoltre portare alla necessità di elaborare una strategia di puntuale correzione delle zone edificabili, tenendo conto non solo dei criteri di contenibilità, ma anche delle esigenze di sviluppo regionali, degli equilibri che vanno salvaguardati tra la realtà urbana e quella delle zone periferiche, nonché, pure, delle esigenze del paesaggio e di salvaguardia e recupero del territorio agricolo.

8.

L'obiettivo dell'iniziativa non si discosta dunque in modo marcato da quanto già messo in opera dal Consiglio di Stato e dal Dipartimento del territorio per adattare il piano direttore ai (nuovi) disposti della LPT; in questo senso, può dunque sussistere una condivisione di principio con la proposta dell'iniziativa.

Se vi sono delle divergenze, queste riguardano piuttosto la formulazione della norma redatta dagli iniziativaisti.

In particolare, risulta problematica l'identificazione *ex lege* degli spazi verdi di fondovalle non edificabili e non edificati in larga misura quali *paesaggi d'importanza cantonale* (cfr. art. 95bis cpv. 1). Ora, per definizione sono paesaggi d'importanza cantonale quelli da tutelare per la presenza di contenuti e valori importanti (cfr. art. 105 cpv. 1 Lst), quali i paesaggi di particolare qualità per l'armonia della loro composizione, di rilevanza storica o simbolica o di particolare rilevanza naturalistica, laddove l'importanza cantonale di un paesaggio è data dalla combinazione di valore, rappresentatività, dimensione ed unicità (cfr. art. 101 cpv. 1 e 3 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011; RLst, RL 7.1.1.1.1). Si tratta, evidentemente, di peculiarità e requisiti che non sono presenti in tutti *gli spazi verdi di fondovalle non edificabili e non edificati*; di conseguenza, il principio espresso al cpv. 1 dell'art. 95bis finisce per svilire uno strumento operativo di protezione del paesaggio molto importante, minandone anche l'applicabilità pratica.

Ritenuto inoltre che, ai fini della protezione degli spazi verdi di fondovalle perseguita dall'iniziativa, non c'è alcuna necessità di far riferimento allo strumento del paesaggio protetto d'importanza cantonale – potendo disporre direttamente tramite la legge una loro specifica tutela – si chiede lo stralcio di tale riferimento dall'art. 95bis.

Infine, nel caso si prospettasse l'accoglimento dell'iniziativa da parte del Parlamento, si chiede alla Commissione di procedere ad una verifica formale della norma redatta dagli iniziativaisti, per la quale sono a disposizione anche i servizi del Dipartimento del territorio.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, N. Gobbi

Il Cancelliere, G. Gianella